



COMUNICATO STAMPA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE II SEZIONE

RIUNIONE MARTEDI' 26 GIUGNO 2018

I. Ricorso A.C. REGGIANA

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 10.000,00 inflitta alla ricorrente;
- inibizione fino al 30.9.2018 e ammenda di € 1.000,00 inflitta al sig. Magalini Giuseppe;
- inibizione fino al 30.9.2018 e ammenda di € 1.000,00 inflitta al sig. Malpeli Michele;
- squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.000,00 inflitte al sig. Bresciani Marco;
- squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.000,00 inflitte al sig. La Rosa Massimiliano;
- squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.000,00 inflitte al sig. Rossi Andrea;
- squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.000,00 inflitte al sig. Tedeschi Andrea;
- squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.000,00 inflitte al sig. Mastini Gianfranco;
- squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Dott. Taglia Franco;
- squalifica per 8 giornate effettive di gara inflitta al calc. Altinier Cristian;
- squalifica per 2 giornate effettive di inflitta al calc. Bastrini Alessandro;

seguito gara Robur Siena/Reggiana del 3.6.2018 (Delibera del Giudice Sportivo

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, così dispone:

- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Magalini Giuseppe nella sola inibizione fino al 10.8.2018;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Malpeli Michele nella sola inibizione fino al 10.8.2018;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Bresciani Marco nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. La Rosa Massimiliano nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Rossi Andrea nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Tedeschi Andrea nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Mastini Gianfranco nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al calc. Altinier Cristian a 6 giornate effettive di gara.

Conferma nel resto.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico Com. Uff. n. 246/DIV del
4.6.2018]

2. Ricorso CALC. SANTINI CLAUDIO

avverso la sanzione della squalifica per 4
giornate effettive di gara inflitta al
reclamante seguito gara Catania/Robur Siena
del 10.6.2018 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico – Com. Uff. n. 249/DIV
dell'11.6.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la
sanzione della squalifica per 3 giornate
effettive di gara

3. Ricorso CALC. BULEVARDI DANILO

avverso la sanzione della squalifica per 4
giornate effettive di gara inflitta al
reclamante seguito gara Catania/Robur Siena
del 10.6.2018 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico – Com. Uff. n. 249/DIV
dell'11.6.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la
sanzione della squalifica per 3 giornate
effettive di gara

4. Ricorso ROBUR SIENA SPA

avverso la sanzione dell'ammenda di €
1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara
Catania/Robur Siena del 10.6.2018 (Delibera
del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico – Com. Uff. n.
249/DIV dell'11.6.2018)

RESPINTO